

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:
T.A.R. LAZIO R.G. n. 5861/2023;

2. Nome del ricorrente: MARINO ANTONIO;

2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata:

la Presidenza Del Consiglio Dei Ministri, in persona del Ministro pro tempore;

la Presidenza del Consiglio Dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica- in persona del Ministro pro tempore;

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore;

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore;

il Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore;

L'AVVOCATURA DELLO STATO, in persona del legale rappresentante pro tempore;

la Commissione Interministeriale RIPAM, in persona del legale rappresentante pro tempore;

FORMEZ PA, CENTRO SERVIZI ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLE P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore.

3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

Con il ricorso introduttivo si chiede l'annullamento:

- 1) del bando di concorso pubblicato sulla GU n. 104 del 31-12-2021 concernente il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecento novantatré posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato, nella parte in cui all'art. 7 comma 3 "*viene attribuito 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica e laurea magistrale andando*";
- 2) della graduatoria finale, profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM), pubblicata *ex lex specialis* sul sito Formez Pa, con riguardo ai punteggi titoli attribuiti al ricorrente;
- 3) della graduatoria dei vincitori, profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM), anch'essa pubblicata sul sito Formez Pa.

3.1. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

I. ERRATA FORMULAZIONE DEL QUESITO N. 24. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTT. 6 DEL BANDO DI CONCORSO. AMBIGUITÀ ED ERRONEITÀ DEL QUESITO CONTESTATO. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PAR CONDICIO CONCORSUALE.

La selezione dei capaci e meritevoli, stante la somministrazione di una prova selettiva come riportato sul bando, deve passare per mezzo di una prova scientificamente attendibile. Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale, come si desume anche dalla consulenza tecnica ed ormai consolidata anche dalle varie pronunce di codesto On.le Tribunale (TAR Lazio – Roma, sez. IV, sentenze nn. 14620/2022, 14619/2022, 14328/2022, 13832/2022, 13798/2022, 13009/2022, 11796/2022), sia caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e non rispettosa del dato costituzionale. Si tratta, in particolare, del quesito n. 24 su cui codesto On.le Tribunale si è già espresso.

“Errato è il suddetto quesito giacché il testo presenta un’ambiguità in merito alla risposta corretta:

«What's a synonym of the adjective "honest"?

Le risposte indicate erano:

1 Truthfull;

2 Memorable;

3 Proper;

fra le quali, quella ritenuta corretta dall’Amministrazione è la n. 1, anche se come più volte rilevato dalla Sezione (cfr., da ultimo, sentenza 26 ottobre 2022, n. 13832), la scelta indicata come corretta è senza dubbio errata, poiché affetta da un errore grammaticale, dato che “Truthfull” si scrive con una sola “l”. Il medesimo termine con due “l” non corrisponde ad alcun vocabolo della lingua inglese (così, da ultimo, TAR Lazio – Roma, sentenza del 26 ottobre 2022 n. 13832)”.

A fortiori, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa, sia di primo grado che di appello, in sede di pubblico concorso, «ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l’obbligo per l’amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta “indubitalmente esatta”» (Cons. Stato, 1° agosto 2022, n. 6756).

Orbene, nel caso di specie, emerge *ictu oculi* l’erroneità della risposta indicata come corretta dall’Amministrazione.

La circostanza che l’odierno ricorrente non abbia dato nessuna risposta al quesito in esame, nulla toglie all’erroneità insita nella formulazione del quesito in contestazione, con conseguente fondatezza del gravame. A fronte della conclamata inesistenza di una risposta esatta, infatti, l’unica soluzione corretta sarebbe stata quella dell’omessa risposta, esattamente la scelta adottata dal ricorrente.

Allo stato, come già accennato, non è stata evasa l’istanza d’accesso con cui si è chiesto di trasmettere i verbali con cui i quesiti sono stati predisposti. Nella specie, infatti, non deve solo

discutersi della contestazione astratta del quesito n. 24 ma del “come” la Commissione abbia agito. Sul punto, ove occorra, si auspica che codesto On.le Tribunale voglia imporre alla controparte la completa ostensione della documentazione richiesta così da consentire un’analisi della contestazione avendo contezza di quanto concretamente elaborato dalla Commissione e non di quanto, in maniera postuma, si proverà a giustificare.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTT. 6 DEL BANDO DI CONCORSO. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PAR CONDICIO CONCORSUALE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ERRATA VALUTAZIONE DEI TITOLI.

Come riferito in premessa l’art. 7, comma 3, del bando di concorso prevede che *“ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri:*

1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale;

0,25 punti per ogni master universitario di primo livello;

0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello;

1 punto per ogni dottorato di ricerca;

0,75 punti per ogni diploma di specializzazione.”

La predetta equiparazione – in particolare per quanto qui ci interessa della laurea triennale con la laurea magistrale – è abnorme giacché nell’ipotesi di una laurea c.d. 3 + 2 si ottengono 2 punti che, invece, sono solo 1 ove si abbia una laurea c.d. vecchio ordinamento di quattro o cinque anni.

Infatti, la suddetta disposizione, o interpretazione che di essa ha dato la Commissione, riconoscendo ben due punti a chi ha completato il percorso di studio con il conseguimento di un *“diploma di laurea o laurea specialistica”* (3 anni + 2 anni), finisce per dare un punteggio maggiore alle lauree triennali e specialistiche nonostante esse siano, unite, identiche rispetto alla laurea magistrale.

Del resto, la Laurea Magistrale in Giurisprudenza è caratterizzata da un percorso di studi avanzato, sufficiente per l’accesso alle professioni di avvocato, magistrato e notaio, mentre, com’è noto la sola laurea triennale non permette l’ingresso alle predette professioni.

Risulta *ictu oculi* illegittima la scelta del bando di equiparare, con contestuale attribuzione di 1 punto, la laurea magistrale alla laurea triennale o, per di più, alla laurea specialistica di ben soli 2 anni.

La questione è già stata affrontata da codesto On.le Tribunale in un caso sostanzialmente simile al presente, relativo ad un concorso per la copertura di posti nella terza area funzionale, fascia

economica F1. Anche in quel caso era stata censurata la mancata valutazione, tra i titoli aggiuntivi, della laurea magistrale.

Secondo l'orientamento di questo Tribunale Amministrativo Regionale, fatto proprio dal Collegio: *“Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica ed irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità dell'insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate”* (TAR Lazio – Roma, sez. 3 Ter, n. 12613/2021; TAR Lazio – Roma, sez. IV, n. 1739/2022; Tar Lazio – Roma, sez. IV, n. 2350/2022).

Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, risulta essere illegittima l'esclusione, dalla valutazione dei titoli aggiuntivi, operata dalla Commissione di concorso in applicazione dell'art. 7 del bando di concorso, del titolo di laurea posseduto dal ricorrente (Laurea magistrale – LMG/01 Giurisprudenza).

Il titolo di laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisce un titolo di studio superiore rispetto a quello di un titolo di studio di una laurea triennale o di una semplice specialistica, ragion per cui, si genera un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi.

A fortiori, sempre questo On.le Tribunale, in accoglimento di identica fattispecie, ha rilevato che: **“l'Amministrazione ha omesso di attribuire alla ricorrente gli ulteriori 2 punti per il possesso della laurea magistrale in quanto titolo superiore a quello richiesto per l'accesso”** (TAR Lazio, 14 febbraio 2022 ord. n. 1739).

Parte ricorrente, quindi, deve ottenere in base al recente ordinamento espresso da codesto On.le Tribunale il punteggio aggiuntivo che gli è stato ingiustamente sottratto.

4. Indicazione dei controinteressati:

Tutti i soggetti (dalla posizione n. 9655 alla posizione n. 2882) destinati ad essere sopravanzati in caso di accoglimento del ricorso nella graduatoria finale, profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM), pubblicata ex lex specialis sul sito Formez Pa, rinvenibile al presente link

http://riqualificazione.formez.it/sites/all/files/rettifica_graduatoria_finale_amm.pdf

http://riqualificazione.formez.it/sites/all/files/rettifica_graduatoria_vincitori_amm.pdf

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 5861/2023) nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "LAZIO - ROMA" della sezione Quarta del "T.A.R.";

6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. VI del T.A.R. Lazio con ordinanza n. 8904/2023;

7. Testo integrale del ricorso introduttivo e dell'ordinanza di autorizzazione della notificazione per pubblici proclami in allegato.